

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 32 del 2019

In questo numero:

- le partecipazioni di controllo e di collegamento;
- l'ecobonus per le società locatrici;
- la discrezionalità dell'Agenzia delle entrate-Riscossione nella scelta del difensore del libero Foro;
- la prova dell'esistenza e dell'inerenza di costi;
- la prova di "resistenza" in caso di omesso contraddittorio preventivo;
- l'istanza di sospensione immediata della procedura cautelare/esecutiva;
- la natura ordinatoria del termine per il deposito dell'istanza di sospensione presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la liti fiscale;
- le modalità di certificazione delle prestazioni di servizi rese da ristoranti e alberghi;
- il trattamento fiscale di favore dei trasferimenti nella soluzione della crisi del matrimonio;
- l'indennità giornaliera di malattia e all'indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata.

**Accertamento analitico o
analitico-induttivo. Esclusa
la possibilità della**

deduzione percentuale dei costi. Riconoscimento in misura forfettaria in base dei ricavi solo nell'induttivo "puro"

L'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo 'puro' ex art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario. Questo il principio statuito dalla VI sezione civile della Corte di cassazione nell'ordinanza 28322 del 5 novembre 2019